

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 103 DEL 26.10.1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 26.02.2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 72 DEL 26.11.2002

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi, di efficienza economica, funzionalità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Articolo 2 Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canoni raccolta e depurazione acque;
- qualsiasi altro tributo spettante al Comune per disposizione di legge.

Articolo 3 Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 4 Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente comma 4.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25.02.1995 n. 77.

3. Il funzionario responsabile è tenuto ad emettere accertamento dell'entrata a norma dell'art 21 D. Lgs. 77/95 dal momento in cui sorge il diritto di credito dell'Ente, tenendo conto degli elementi che rendono quantificabile la somma da incassare.

Articolo 7

Modalità di pagamento

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata entro i termini stabiliti mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno circolare o vaglia postale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

Articolo 7 bis (1) **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. Il contribuente può presentare l'istanza di cui al 1 comma anche dopo aver già posto in essere il comportamento interessato all'applicazione delle norme tributarie di incerta interpretazione, e ciò al fine di valutare se ricorrere o meno al ravvedimento. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata all'ufficio tributi tramite consegna diretta al Protocollo del Comune che ne rilascerà ricevuta sulla copia, o mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente; b) la descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza; c) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio Tributi del Comune; d) la sottoscrizione del contribuente. L'istanza deve, inoltre, contenere l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata. (1/a)

4. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nell'istanza. La risposta ha efficacia con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente, di integrare la documentazione. In tal caso il termine di 120 giorni, inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato nell'istanza dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal funzionario responsabile del tributo, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative.

5. *(abrogato)*

6. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui al comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora dato attuazione all'interpretazione o al comportamento specifico prospettato nell'istanza di interpello.

7. La disposizione di cui al comma 6 (1/c) si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora il contribuente abbia omesso di specificare nell'istanza di interpello, in modo chiaro e univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare.

Articolo 8

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

1-bis. Qualora dall'attività di controllo di cui al primo comma emergano delle irregolarità che possano comportare l'irrogazione di una sanzione il contribuente ne riceverà comunicazione con un invito alla regolarizzazione tardiva con riduzione delle sanzioni. (2)

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 9

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici ai tributi.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 9 bis (3)

Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sono dovuti nelle misure stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente.

Art. 9 ter (4)

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni emanati dal Comune sono a carico dei destinatari degli atti stessi.

2. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 è stabilito annualmente in sede di bilancio con delibera di Giunta comunale. In assenza di deliberazione si intendono confermati gli importi dell'anno precedente.

Articolo 10

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Articolo 11

Rappresentanza dell'ente in giudizio. e conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie, alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il Sindaco può delegare il funzionario responsabile del tributo per la rappresentanza del Comune.

Articolo 12

Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi – salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'articolo 50 della legge 27.12.1997 n. 449 – si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 13

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di norma, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.01.1910 n. 639.

Articolo 14

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente articolo 9.

2. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Articolo 15

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di lire 20.000 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Articolo 16

Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 17

Norme finali

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'articolo 52, secondo comma, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17.04.1998 del Ministero delle Finanze.

oo oo oo oo

NOTE: (1), (2), (3), (4), articoli e commi aggiunti con delibera C.C. n. 8 del 26.02.2002.

(1/a) Comma così modificato con delibera C.C. n. 72 del 26.11.2002.

(1/b) Si riporta il testo del comma abrogato con delibera C.C. n. 72 del 26.11.2002:

“Nel caso l’interpello sia proposto da un numero elevato di contribuenti per la stessa questione o questioni analoghe, il Funzionario Responsabile può rispondere collettivamente, con mezzi idonei.”

(1/c) Comma così modificato con delibera C.C. n . 72 del 26.11.2002.